



CReIAMO PA

Per un cambiamento sostenibile



*Agencies for the
Territorial
Cooperation*



*President of the Council of Ministers
Dipartimento della
Funzione Pubblica*



PROTOCOLLO d'INTESA

TRA

(...) rappresentato da (...)

e

(...) rappresentato da (...)

di seguito denominate congiuntamente "Le Parti",

VISTI

- (Inserire riferimenti a leggi, atti istitutivi degli enti)
- l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto dell'11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell'8/5/2008) del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, che ha adottato il "Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) 2008, che prevedeva, con successivi decreti del Ministro dell'ambiente dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), poi aggiornato con decreto Ministro dell'Ambiente del 10 aprile 2013;
- il Decreto del 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10/07/2012) del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" che fornisce indicazioni al fine di tenere conto degli aspetti sociali nei criteri ambientali minimi per le categorie di prodotti o servizi che sono oggetto di maggior rischio di violazione dei diritti umani;
- la Legge n. 221/ 2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", in particolare il capo IV (Disposizioni relative al *Green Public Procurement*);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- l'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale", il quale prevede che:
 1. le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (di seguito PAN GPP) attraverso l'inserimento nella documentazione di

- gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del MATTM;
2. che detti criteri devono essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 50/2016;
 3. che i predetti obblighi si applicano per gli affidamenti di qualunque importo relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del PAN GPP;
- l'articolo 5, comma 6, del citato Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina la stipula di accordi tra due amministrazioni aggiudicatrici;
 - la Delibera CIPE n. 108/2017 che ha approvato la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile che individua il Green Public Procurement come priorità per perseguire l'obiettivo trasversale "V.3 - Assicurare l'efficienza e la sostenibilità nell'uso delle risorse finanziarie pubbliche";
 - il Protocollo MATTM - Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 2 ottobre 2017 che disciplina la collaborazione istituzionale tra enti locali e altri soggetti coinvolti nella promozione degli acquisti sostenibili e incoraggia lo sviluppo di iniziative utili alla condivisione delle conoscenze e delle buone pratiche maturate in questo settore;
 - l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile Goal 12 (Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo) in particolare al target "Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici";
 - (Inserire eventuali atti, delibere che hanno lo scopo di attivare le azioni volte all'attuazione delle politiche sul GPP, alla prevenzione dello spreco alimentare, al miglioramento e all'efficiamento della raccolta differenziata, nonché all'innovazione nella gestione e all'adozione di *best practice* per il ciclo integrato dei rifiuti);

CONSIDERATO

che le Parti sopraindicate possono concorrere all'accrescimento della consapevolezza ambientale e sociale tra le diverse tipologie di soggetti che compongono la società civile.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse (e gli eventuali allegati) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente Protocollo è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti per promuovere iniziative di studio, formazione e sensibilizzazione volte a promuovere e sostenere l'attuazione del GPP. Nello specifico le Parti si impegnano a intraprendere iniziative congiunte per:

(Possibili contenuti):

- l'attività di comunicazione ed informazione sui contenuti del PAN GPP e dei CAM sia per ciò che riguarda le indicazioni generali per le stazioni appaltanti e per le PPAA sia per quanto riguarda le indicazioni previste dall'art. 34 del Dlgs. 50/2016 in merito all'applicazione dei CAM;
- l'organizzazione di percorsi formativi dedicati al personale responsabile delle procedure di acquisto sull'applicazione dei criteri ambientali minimi nelle gare di appalto per l'accrescimento di competenze tecniche specifiche;
- lo studio di metodologie per il monitoraggio dello stato di avanzamento del GPP presso le PPAA;
- la messa a punto di modelli operativi per il corretto recepimento dei Criteri Ambientali Minimi nelle procedure di gara e per la verifica della loro effettiva applicazione;
- la predisposizione di servizi di supporto tecnico per gli operatori responsabili delle procedure di acquisto;
- la predisposizione di strumenti operativi, documenti tecnici, studi, analisi conoscitive o linee guida funzionali all'accrescimento di conoscenze e professionalità nel settore del GPP;
- l'attività di ricognizione delle "buone pratiche" (realizzazione di bandi "verdi", linee guida, atti di indirizzo e capitolati) per una loro ottimale applicazione, coerente con le nuove norme in materia di appalti, e per una loro eventuale diffusione come buona pratica verso altre amministrazioni;
- la sperimentazione di casi studio per l'applicazione dell'LCA e dell'LCC ai bandi di gara;
- la realizzazione di corsi di formazione rivolti a imprese, università o ordini professionali;
- la realizzazione di campagne informative sulle tematiche del GPP di concerto tra le Parti nel contesto di riferimento;
- lo scambio di informazioni e la promozione di eventi comuni;
- la sensibilizzazione sulle tematiche attinenti al GPP nel territorio di riferimento;
- la promozione di programmi orientati alla responsabilità sociale;
- l'incentivazione di progetti indirizzati allo sviluppo dell'innovazione tecnologica;
- la co- partecipazione a Progetti Europei.

ART. 3 – REFERENTI

I referenti designati dalle parti sono:

- 1) Per (...)
- 2) Per (...)

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti dandone comunicazione alla controparte. Le Parti si impegnano altresì ad istituire un Comitato operativo per l'attuazione delle forme di Collaborazione così come previsto dall'art. "Oggetto e finalità".

ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE

Ognuna delle Parti si impegna per le proprie specifiche competenze e risorse con le modalità riportate nel piano operativo allegato al presente Protocollo

La Parte 1 (indicare) si impegna attraverso lo svolgimento dell'attività (...) secondo i seguenti obiettivi di medio e lungo termine (ad esempio: frequenza incontri tecnici; rispettivi ruoli all'interno del gruppo di lavoro; frequenza eventi comuni; crono-programma).

La Parte 2 (indicare) si impegna attraverso lo svolgimento dell'attività (...) secondo i seguenti obiettivi di medio e lungo termine (ad esempio: frequenza incontri tecnici; rispettivi ruoli all'interno del gruppo di lavoro; frequenza eventi comuni; crono-programma).

Le Parti si impegnano all'ampio coinvolgimento dei soggetti interessati alle iniziative previste da presente accordo.

Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare e far osservare la riservatezza sui fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività, di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari.

La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente accordo spetta alle stesse in eguale misura. Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse.

ART. 5 – ONERI E FINANZIAMENTI

Il presente Protocollo non genera obbligazioni di natura economica tra le parti né da esso deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico di.... /per la finanza pubblica.

Le obbligazioni di natura economica, generate dalla partecipazione al progetto xxxx finanziato da xxxx (Unione europea o altra istituzione), sono dettagliate nel piano operativo allegato al presente Protocollo.

ART. 6 – DURATA/INTEGRAZIONE/RECESSI

Il presente Protocollo è valido a decorrere dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione, e avrà durata di (...) anni.

Le Parti potranno stipulare eventuali accordi integrativi o modifiche da approvarsi nelle stesse forme del presente accordo.

Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo dandone preavviso scritto di almeno (...) gg alle Parti.

ART. 7 – LOGHI

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'iniziativa comune. L'utilizzazione dei loghi è prevista nell'ambito dell'attività comune e al di fuori dell'ambito d'azione del presente Protocollo richiederà il consenso della Parte interessata.

ART. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni e dei Provvedimenti e Linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 9 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere inviate per iscritto ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Per (...)

Per (...)

ART. 10 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo, data

Per (...)

Per (...)